



## **INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE: IL PUNTO SUL NUOVO REGOLAMENTO**

Martedì 21 si è tenuto l'incontro con l'Amministrazione sul nuovo testo del Regolamento che disciplina le modalità di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche. Le modifiche si sono rese necessarie in quanto, con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lsg. n. 36 del 31 marzo 2023, art. 45), è mutata la disciplina in materia (art. 113, D. Lgs. 50/2016): le indicazioni emerse, in tal senso, ampliano certamente – per il personale interessato – la possibilità di accesso a tali voci retributive.

La nuova norma infatti:

- ammette la corresponsione di tali incentivi in relazione non solo alle procedure di gara, ma, più in generale, alle procedure “di affidamento”;
- semplificando le procedure, non prevede più la costituzione di un fondo, bensì l'erogazione diretta in favore del personale interessato dell'80 % delle risorse determinate ai sensi di legge;
- ammette finalmente la possibilità che con una parte del 20% delle risorse finanziarie residue si provveda alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- amplia le funzioni tecniche incentivate, in riferimento a tutte le attività individuate nell'allegato I.10 al Codice;
- incrementa la quota del 20 % delle risorse finanziarie disponibili in riferimento a importi che precedentemente costituivano economia di spesa;
- stabilisce che la misura massima liquidabile in favore di ciascun dipendente non possa superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.



Abbiamo apprezzato la completezza del testo proposto e anche la tempestività dell'intervento rispetto all'entrata in vigore della nuova norma. Non di meno, abbiamo sollecitato l'Amministrazione alla modifica dei seguenti aspetti del testo sottoposto:

- gli importi da corrispondere a titolo di incentivo vanno intesi, ai sensi di legge, al lordo dei soli oneri previdenziali ed assistenziali e non anche dell'IRAP, onere fiscale per legge a carico dell'Istituto e non traslabile a carico del lavoratore;
- va rimarcato che tutte le ipotesi di riduzione o perdita del diritto all'incentivo debbano essere riportate a condotte addebitabili agli incaricati e non possano far riferimento invece a situazioni in cui l'incremento dei tempi o dei costi di esecuzione di lavori, servizi e forniture sia dovuto a circostanze non imputabili agli stessi;
- andrebbero attenuati alcuni aspetti di discrezionalità introdotti in relazione alle possibilità di individuazione successiva dei soggetti incaricati o di ripartizione degli incentivi secondo percentuali diverse da quelle previste per via regolamentare.

Con particolare attenzione abbiamo inoltre sollecitato l'Amministrazione ad un pressante e definitivo intervento su tutti i segmenti che fino ad oggi non hanno consentito, anche nei precedenti regimi normativi, l'erogazione di tali incentivi al personale avente diritto.

La controparte si è impegnata a considerare tutti i contributi ricevuti e a trasmettere un testo definitivo, che, immediatamente a seguire, sarà portato alla firma del Commissario.

Roma, 22/11/2023

**FP CGIL INPS**

Giuseppe Lombardo

Giuseppe Cipriani